



## IRES 2025 AL 20% PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN BENI TECNOLOGICI

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, supplemento ordinario n. 43 del 31 dicembre 2024 la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", cosiddetta Legge di Bilancio 2025. L'articolo 1, ai commi da 436 a 444, introduce una riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20% per le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir al ricorrere di particolari condizioni. Tale riduzione è valida per il solo esercizio 2025. Con Decreto Mef sarà data attuazione alle disposizioni anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

### SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dalla riduzione Ires sono i seguenti:

- società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

### CONDIZIONI NECESSARIE

La mini-IRES spetta qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. una quota almeno pari all'80% degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una riserva specifica;
2. una quota almeno pari al 30% degli utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio 2023, deve essere investita nell'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0). Detti investimenti devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (quindi, 1° gennaio 2025) ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025 (30 ottobre 2026). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.

nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025):

3. il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024);
4. devono essere effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato; è necessario un incremento occupazionale nel 2025 di almeno l'1% rispetto al 2024, con almeno un dipendente aggiuntivo;
5. l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni né nel 2024 né nel 2025.

La norma si applica anche in caso di adesione al regime del consolidato e della trasparenza fiscale, con regole di coordinamento specifiche:



- per le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota IRES ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
- in caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta l'aliquota IRES ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

## DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Viene previsto che le imprese beneficiarie della mini-IRES decadono dalla stessa, con conseguente recupero dell'agevolazione fruita:

- nel caso in cui la quota di utile accantonata nell'apposita riserva venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 2026;
- se i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Si prevede l'esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

## CASI SPECIFICI

La norma si applica anche in caso di adesione al regime del consolidato e della trasparenza fiscale, con regole di coordinamento specifiche:

- per le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota IRES ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
- in caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta l'aliquota IRES ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
- gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell'agevolazione limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa.

Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.